

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 946

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CORATO, TURINI e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1994

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale
degli autoriparatori

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio professionale dell'autoriparatore è stato nel lontano 1989 argomento di proposte e di discussioni più o meno vivaci che sono poi scaturite nella legge n. 122 del 5 febbraio 1992.

È una legge che, oggi, dobbiamo constatare, ha disatteso le aspettative della categoria, la quale voleva e vuole avere una definita qualificazione professionale, dovendo operare in un settore tanto delicato quale è quello della sicurezza della circolazione stradale.

La citata legge n. 122 del 1992 è ancora inoperante ed ha avuto già due articoli abrogati, il 9 e il 12, per constatata impossibilità applicativa.

La legge n. 122, comunque non qualifica l'autoriparatore e tanto meno lo abilita alla professione, ma lo iscrive semplicemente in un apposito registro tenuto dalle Camere di commercio, solo e in quanto costituisce impresa più o meno artigiana esercente un servizio che non è regolamentato da alcuna qualificazione di professionalità.

Oggi tutte le professioni hanno dei propri albi nei quali sono inseriti coloro che hanno ottenuto l'abilitazione per esercitare quella specifica professione a garanzia del pubblico utente.

Presentiamo, pertanto, la presente proposta di legge di tutela del titolo e dell'esercizio professionale dell'autoriparatore e per la costituzione di un Albo nel quale può

essere iscritto solo chi dimostra di avere l'abilitazione professionale. L'albo non può essere certamente gestito da organizzazioni commerciali ma affidato alle regioni con criteri di uniformità sull'intero territorio nazionale.

È appena il caso di ricordare che la motorizzazione civile ha assunto livelli tali di tecnologia altamente sofisticata e affida tale tecnologia a una massa di utenti sempre più numerosa: il problema della manutenzione e del controllo dei parchi automobilistici costituisce impegno di alta professionalità in tutti gli Stati dell'Unione europea.

L'Italia non può che portarsi a livello degli Stati più avanzati perchè il problema della sicurezza non conosce vie traverse o inutili perdite di tempo.

Con l'Albo i proponenti intendono creare, nel giro di un quadriennio, dei professionisti abilitati ad operare sui veicoli stradali di tutti i tipi, masse e dimensioni nel supremo interesse e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

La legge non richiede impegno finanziario da parte dello Stato, in quanto è previsto che l'Albo possa operare in piena autonomia.

Infine è previsto l'intervento di un organo di alta qualificazione nazionale, quale il CNEL, nel proporre i programmi di esame per l'abilitazione professionale e il regolamento di esecuzione della legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il titolo di autoriparatore spetta esclusivamente a chi abbia conseguito l'abilitazione professionale a seguito di esame da effettuarsi presso commissioni istituite dalla regione competente per territorio in relazione alla sede di lavoro dell'autoriparatore.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è valida sull'intero territorio nazionale.

3. Il programma di esame sarà definito in sede nazionale ed emanato dal CNEL, sentite le associazioni rappresentanti i costruttori di autoveicoli che operano in sede nazionale e le Associazioni professionali degli autoriparatori, entro un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Il programma dovrà coprire tutti i settori dell'autoriparazione compresi nell'articolo 1 della legge del 5 febbraio 1992, n. 122.

5. Agli esami sono ammessi gli autoriparatori che per un triennio hanno svolto attività in almeno uno dei settori di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

6. L'abilitazione professionale viene rilasciata per il settore per il quale è fatta domanda; può essere richiesta l'abilitazione per più di uno o tutti i settori a condizione di aver superato i rispettivi esami di abilitazione e di aver svolto attività, nel corso del triennio, negli specifici settori per almeno otto mesi in ciascuno di essi.

Art. 2.

1. È istituito l'Albo professionale degli autoriparatori, al quale possono essere iscritti gli abilitati a norma dell'articolo 1.

2. L'iscrizione all'Albo professionale ha validità in sede nazionale.

Art. 3.

1. All'interno dell'Albo professionale è istituito l'elenco provvisorio degli autoriparatori che ancora non hanno sostenuto l'esame di abilitazione, ma che hanno svolto per almeno un triennio l'attività di autoriparatori in uno dei settori di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. L'interessato all'iscrizione nell'elenco provvisorio deve dimostrare di essere in possesso del requisito di cui al comma 1 attraverso la certificazione rilasciata da una delle associazioni nazionali rappresentative del settore dell'autoriparazione e la documentazione contabile e fiscale dell'attività svolta.

3. L'elenco provvisorio di cui al comma 1 è soppresso dopo il quarto anno dalla sua istituzione, termine entro il quale gli iscritti devono iscriversi nell'Albo professionale avendo conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Non è consentito lo svolgimento della professione di autoriparatore a coloro che non sono iscritti all'Albo professionale.

2. L'iscrizione all'Albo professionale comporta l'inserimento d'ufficio dell'autoriparatore nel registro delle imprese di cui all'articolo 2 della legge del 5 febbraio 1992, n. 122, se l'attività stessa è svolta con tale veste giuridica.

Art. 5.

1. Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di autoriparatore sono normalmente conferiti, dall'autorità giudiziaria o dalle pubbliche amministrazioni, agli iscritti all'Albo.

Art. 6.

1. Le funzioni relative alla custodia dell'Albo professionale degli autoriparatori sono devolute alle regioni che si avvalgono di un consiglio eletto dagli iscritti, che esercita le seguenti attribuzioni:

a) procede alla formazione e alla annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

b) provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Albo e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; può, entro i limiti strettamente necessari coprire le spese dell'Albo, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'elenco provvisorio e per l'iscrizione nell'Albo nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello del contributo per le spese di funzionamento del consiglio, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo;

c) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

d) vigila sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Albo, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione. Contro le decisioni del consiglio dell'albo è ammesso il ricorso al CNEL.

Art. 7.

1. Le imprese costruttrici di autoveicoli, quelle esercenti attività di filiali, concessionarie o di officine autorizzate di case costruttrici di autoveicoli, nonché le imprese esercenti attività di trasporto di persone e di merci che esplicano attività di autoripa-

razione, sono comunque tenute all'osservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 4 per il personale che esercita la professione di autoriparatore, come definita dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 8.

1. Il proprietario, il possessore o comunque chi ha in disponibilità veicoli o complessi di veicoli a motore, come definiti nel Nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve avvalersi di autoriparatori iscritti all'Albo professionale in tutti i casi previsti dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, fatta eccezione per i piccoli interventi di ordinaria manutenzione, comunque non incidenti sulla sicurezza passiva del veicolo.

Art. 9.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del CNEL, emana il relativo regolamento di esecuzione.

Art. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 della legge del 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.